

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 964-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno
e CALLEGARO**

(V. Stampato n. 964)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
il 29 aprile 1997*

modificato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1997*

**Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)*. 1. - Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice, **salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392**, dispone la lettura dei verbali contenenti le

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale)

1. *Identico:*

«Art. 513. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)*. - 1. *Identico.*

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti».

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 514 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514. - (*Letture vietate*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512 e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511».

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 514 e **modifica dell'articolo 421** del codice di procedura penale)

1. *Identico*:

«Art. 514. - (*Letture vietate*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, **512-bis** e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, **a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.**

2. *Identico*».

2. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 238, comma 5, del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, e queste si avvalgono della facoltà di non rispondere, i verbali di tali dichiarazioni non possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti non vi consentono».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il pubblico ministero può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 quando comunque ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione»;

b) al comma 4, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-bis» e le parole: «se le parti vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta»;

c) al comma 5, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-bis».

Art. 4.

(Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, **al comma 1, lettere c) e d), le parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)» sono soppresse.**

2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: «fissata» sono inserite le seguenti: «con l'av-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(*Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile».

Art. 6.

(*Modifica dell'articolo 512-bis del codice di procedura penale*)

1. All'articolo 512-bis, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che non ricorra un serio disaccordo tra le parti sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni».

Art. 7.

(*Norma transitoria*)

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 392 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta entro **e non oltre** sessanta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare».

Art. 5.

(*Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale*)

Identico.

Soppresso.

Art. 6.

(*Norma transitoria*)

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma **1, lettere c) e d)** dell'articolo 392 del codice di procedura penale, **come modificate** dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta **al giu-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico.